

# Regolamento per l'ottenimento del titolo di Doctor medicinae (Dr. med.)

Del 17.02.2017 (stato 05.06.2025)

La Facoltà di scienze biomediche dell'Università della Svizzera italiana (USI), visto lo *Statuto dell'Università della Svizzera italiana* e lo *Statuto della Facoltà di scienze biomediche* emana le seguenti disposizioni per l'ottenimento del titolo di "Doctor medicinae" (Dr. med.):

## Capitolo I – Disposizioni generali

<b>Art. 1 Campo d'applicazione</b>	<sup>1</sup> Questo Regolamento definisce i criteri e le procedure per l'ottenimento del titolo di "Doctor medicinae" (Dr. med.) presso la Facoltà di scienze biomediche (Facoltà) dell'USI.
<b>Art. 2 Struttura del dottorato in medicina</b>	<sup>1</sup> Il dottorato in medicina consiste in una dissertazione (tesi di dottorato) che attesti la capacità di condurre e redigere una ricerca scientifica. <sup>2</sup> La dissertazione può consistere in un approfondimento originale della tesi di Master redatta durante lo studio di medicina.
<b>Art. 3 Scopo</b>	<sup>1</sup> Il Dottorato in medicina certifica la capacità del candidato di condurre una ricerca personale e originale nel campo medico, delle scienze umane o delle scienze naturali tale da produrre nuove conoscenze.
<b>Art. 4 Titolo</b>	<sup>1</sup> La Facoltà conferisce il titolo di "Doctor medicinae" (Dr. med.).

## Capitolo II – Organi e competenze

<b>Art. 5 Commissione di dissertazione: composizione e compiti</b>	<sup>1</sup> La Commissione di dissertazione (CD) è una commissione permanente della Facoltà, composta da almeno tre membri designati della Facoltà tra i suoi professori di ruolo, professori titolari e liberi docenti. <sup>2</sup> I compiti della CD sono i seguenti: a. Decide sull'ammissione dei candidati al dottorato in medicina. b. Richiede la seconda valutazione della dissertazione ai sensi dell'art. 13. c. Decide sull'esito della dissertazione e sull'ottenimento del titolo.
<b>Art. 6 Direttore della dissertazione</b>	<sup>1</sup> Il Direttore della dissertazione deve essere un professore di ruolo, un professore titolare, un professore emerito, un professore aggregato, un libero docente della Facoltà o un Group leader di un istituto affiliato alla Facoltà.

- 
- <sup>2</sup> Il Direttore della dissertazione assumendo la direzione della dissertazione, ne assume anche la responsabilità finale.

---

**Art. 7 Codirezione e supervisione della dissertazione**

- <sup>1</sup> Il Direttore della dissertazione può essere coadiuvato da un Co-Direttore da lui nominato o individuato di concerto con il dottorando nel contesto del Doctoral dissertation agreement (cfr. art.8). Il Co-Direttore può essere, segnatamente, un membro di un'altra Facoltà dell'USI. In caso di divergenze prevale l'opinione del Direttore della dissertazione.
- <sup>2</sup> Il Direttore della dissertazione può delegare la supervisione della dissertazione a una persona o eccezionalmente a più persone senza titolo abilitante, ma che dispongono di esperienza nella ricerca autonoma e che riferiscono regolarmente al Direttore della dissertazione sulla qualità e i progressi della ricerca.

---

**Art. 8 Doctoral Dissertation Agreement**

Tra il dottorando e il Direttore della dissertazione viene definito un Doctoral Dissertation Agreement (accordo di dissertazione) che definisce il tema, la probabile durata, le scadenze per la realizzazione della dissertazione e identifica laddove nominata, la figura del Co-Direttore.

---

**Capitolo III – Procedura**

---

**Art. 9 Condizioni di ammissione e di immatricolazione**

- <sup>1</sup> L'ammissione al dottorato in medicina richiede i seguenti documenti, che sono da inoltrare al Servizio Ammissioni e Diplomi della Facoltà:
- Curriculum vitae
  - Diploma federale di medicina, o la conferma di riconoscimento del diploma di medico conferita dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO).
  - Doctoral dissertation agreement (vedi Art. 8).
- <sup>2</sup> L'immatricolazione comporta il versamento della tassa unica pari a CHF 500. La tassa viene emessa al momento dell'immatricolazione.
- <sup>3</sup> Il candidato ammesso e immatricolato al dottorato in medicina è soggetto alla regolamentazione universitaria vigente, ivi compreso il Codice etico e il relativo Regolamento di applicazione.

---

**Art. 10 Contenuto della dissertazione**

- <sup>1</sup> La dissertazione è condotta e redatta personalmente dal dottorando e consiste in uno dei seguenti lavori:
- un lavoro scientifico originale (original report),
  - una review sistematica (systematic review),
  - una metanalisi (meta-analysis),
  - una comunicazione breve (short communication),
  - una comunicazione preliminare (preliminary communication),
  - una research letter, rispettivamente una scientific letter.
- <sup>2</sup> La dissertazione è un documento che certifica la capacità del candidato di condurre e redigere una ricerca originale e sviluppare nuove conoscenze, tenendo conto della letteratura scientifica attuale.
- <sup>3</sup> In pubblicazioni con più autori il candidato deve apparire come primo o ultimo autore. Il lavoro di due persone considerate "primo autore" oppure "ultimo autore" è accettato solo se esplicitamente dichiarato nella pubblicazione. In questo caso il candidato deve documentare in un allegato
-

---

	<p>il suo contributo alla ricerca. Il Direttore della dissertazione deve valutare anche l'allegato in questione.</p> <p><sup>4</sup> Il Direttore o il Co-direttore della dissertazione deve aver contribuito e figurare nella lista dei coautori della pubblicazione.</p> <p><sup>5</sup> La dissertazione è redatta preferibilmente in inglese. Sono accettate anche dissertazioni in italiano, tedesco e francese.</p> <p><sup>6</sup> Il Direttore della dissertazione può accettare di affidare un tema particolarmente impegnativo a due candidati. Il contributo dei due candidati deve essere specificato accuratamente dal Direttore della dissertazione nel documento "Valutazione del Direttore di dissertazione".</p> <p><sup>7</sup> La dissertazione può essere stilata con un ausilio didattico (programma di autoapprendimento audiovisivo, un programma di apprendimento tramite modello di simulazione). In questo caso il Direttore della dissertazione deve essere supportato da uno specialista del campo.</p>
<b>Art. 11 Valutazione del Direttore della dissertazione</b>	<p><sup>1</sup> Al termine della redazione della dissertazione, il Direttore della dissertazione redige e sottoscrive il documento denominato "Valutazione del Direttore della dissertazione". Tale documento, unitamente alla dissertazione, viene sottoposto alla CD, secondo la procedura di cui all'art. 13.</p>
<b>Art. 12 Consegna</b>	<p><sup>1</sup> Per sottoporre la dissertazione alla valutazione della CD vanno consegnati all'Amministrazione studenti della Facoltà i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>La dissertazione</li><li>La valutazione redatta dal Direttore della dissertazione</li><li>L'Anti-plagiarism statement</li></ol> <p><sup>2</sup> Il Servizio Amministrazione studenti della Facoltà verifica l'adeguatezza dei documenti consegnati.</p>
<b>Art. 13 Secondo valutazione</b>	<p><sup>1</sup> La CD richiede una seconda valutazione a un professore della Facoltà, di un'altra facoltà dell'USI o di una facoltà di un'altra università, esperto in materia, il quale inoltra la sua valutazione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.</p> <p><sup>2</sup> Il secondo esperto non può essere membro dello stesso ente clinico o dello stesso istituto del Direttore della dissertazione.</p> <p><sup>3</sup> Se una dissertazione viene pubblicata in una rivista con Peer Review come articolo originale, review sistematica, metanalisi, comunicazione breve, comunicazione preliminare oppure research letter rispettivamente scientific letter, la CD può considerare tale pubblicazione come seconda valutazione.</p>
<b>Art. 14 Atti illeciti</b>	<p><sup>1</sup> Lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui spaccia come propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche di terzi, commette plagio. Ogni parte di testo tratta da altra fonte deve essere corredata con la citazione precisa di detta fonte.</p> <p><sup>2</sup> L'Amministrazione studenti della Facoltà sottopone la dissertazione allo strumento elettronico per la prevenzione del plagio.</p> <p><sup>3</sup> La CD in caso di plagio rifiuta la dissertazione.</p> <p><sup>4</sup> Il plagio rende applicabili le procedure e misure disciplinari di cui all'art. 15.</p>

---

---

**Art. 15**  
**Misure disciplinari**

- <sup>1</sup> La Facoltà può sanzionare con le misure disciplinari previste al capoverso successivo i seguenti comportamenti degli studenti:
  - a. L'indisciplina e la violazione dell'ordine interno universitario. È fatta salva la competenza della Direzione dell'USI circa l'adozione di provvedimenti disciplinari e misure in caso di violazione del Codice etico secondo le procedure previste dal Regolamento I di applicazione del Codice etico.
  - b. Il plagio come definito in art. 14.
- <sup>2</sup> Nei casi menzionati al cpv. 1, il Decano, svolta l'inchiesta ad opera del Decano stesso, nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito:
  - a. l'ammonimento.
  - b. l'annullamento del lavoro scritto nel quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso il lavoro scritto sarà registrato con il voto 1 e considerato come non superato.
- <sup>3</sup> Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'esclusione o l'espulsione dello studente o di segnalare i fatti ad altre autorità.
- <sup>4</sup> Contro la decisione del Decano è dato reclamo alla Facoltà, in nome della quale decide la Commissione dei reclami.

---

**Art. 16**  
**Decisione**

- <sup>1</sup> La CD approva, accetta con invito alla rielaborazione o rifiuta la dissertazione sulla base della valutazione del Direttore di dissertazione e della seconda valutazione.
- <sup>2</sup> Nel caso di accettazione con invito alla rielaborazione, la CD informa il Direttore della dissertazione cui precisa le condizioni di rielaborazione.
- <sup>3</sup> Il candidato la cui dissertazione è rifiutata ha la possibilità di elaborare una sola volta una nuova dissertazione, la quale deve vertere su un tema diverso rispetto al primo lavoro redatto.
- <sup>4</sup> In casi controversi, la CD rimette la decisione al Consiglio dei professori della Facoltà

---

**Art. 17**  
**Contenzioso**

- <sup>1</sup> Contro le decisioni prese in base a questo Regolamento, il candidato può interporre reclamo in forma scritta e provocare una decisione della Facoltà, in nome della quale decide la Commissione dei reclami.
- <sup>2</sup> Contro le decisioni della Facoltà lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- <sup>3</sup> Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnabile e motivati in forma scritta. Vale per analogia la Legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino (LPAm). Per i reclami interni presso la Commissione dei reclami della Facoltà non si applicano le interruzioni per ferie giudiziarie di cui alla LPAm.
- <sup>4</sup> Per i reclami di cui al cpv. 1 non è dovuta tassa.

---

**Art. 18**  
**Decorrenza**

Il presente Regolamento, approvato dal Senato il 5 giugno 2025 entra in vigore per gli studenti immatricolati a partire dal 1 settembre 2025, e sostituisce quello precedente del 15 ottobre 2020.

---